

«Cash Pooling nazionale ed internazionale: Inquadramento contrattuale, tributario e operatività bancaria e aziendale»

**GLI ASPETTI
GIURIDICI DEL CASH
POOLING**



Udine, 11 ottobre 2024

Sede Confindustria Udine - Palazzo dei Torriani.

Francesco Magrini – Partner Studio BRC Associati.

Il contratto di cash pooling: definizione

Il cash pooling (in italiano «centralizzazione della tesoreria») può essere definito come un accordo stipulato da tutte o alcune delle consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo), che funge quale centro di tesoreria, e ha per oggetto la gestione di un conto corrente "accentrato" sul quale vengono riversati i saldi (attivi e passivi) dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.

Il cash pooling quale contratto atipico

Il contratto di cash pooling non ha una disciplina legale sua propria e quindi rientra nella categoria dei contratti atipici di cui all'art. 1322 del codice civile.

«Le parti possono anche concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (art. 1322, comma 2, del codice civile)

Le implicazioni dell'inquadramento contrattuale del cash pooling

La problematica dell'inquadramento del contratto di cash pooling ha destato interesse soprattutto in riferimento ai riflessi fiscali della scelta di dare vita all'operazione di accentramento della cassa; conseguentemente, come ci riferirà il dott. Andrea Spollero, la posizione assunta dalla Agenzia delle Entrate ha suscitato attenzione, nel nostro ordinamento, anche in relazione ai suoi rilevanti riflessi pratici.



Il contratto di cash pooling: finalità

Il principio alla base del cash pooling è quello di centralizzare la gestione dei flussi di cassa a livello della capogruppo in modo da far quadrare i conti di tutte le partecipate.

Alcune componenti del gruppo, infatti, potrebbero trovarsi in un deficit di liquidità tale da dover ricorrere a finanziamenti esterni, oppure potrebbero avere degli scoperti su cui vengono applicati alti tassi d'interesse. Di contro, altre società del medesimo gruppo potrebbero disporre di liquidità in eccesso nei loro conti correnti.

Il contratto di cash pooling: di cosa si tratta in breve

In estrema sintesi, la capogruppo apre un conto corrente bancario attraverso il quale, a fronte di specifici accordi infragruppo, gestisce l'eventuale liquidità in eccesso e/o copre eventuali fabbisogni di cassa delle singole partecipate



Il contratto di cash pooling: di cosa si tratta in breve

Con il cash pooling, le singole società del gruppo effettuano, mediante i propri conti correnti, i pagamenti e gli incassi necessari all'attività d'impresa, mentre la capogruppo gestisce le eccedenze di liquidità e copre i fabbisogni finanziari delle società del gruppo

Il contratto di cash pooling: sempre in breve, un esempio

Il cash pooling **Zero Balance** - tra gli schemi più utilizzati - consiste nell'automatico ed effettivo trasferimento periodico, su di un conto corrente accentrato (master account) intestato alla capogruppo, di tutti i saldi attivi e passivi afferenti ai conti correnti bancari delle partecipate che verranno così azzerati. Detti trasferimenti danno origine a reciproche posizioni di credito e debito da cui conseguiranno interessi attivi e passivi a seconda delle liquidità trasferite o ricevute.



Il requisito soggettivo del cash pooling: il gruppo di società

Perché ci si possa trovare al cospetto di un vero e proprio contratto di cash pooling, i soggetti contraenti devono appartenere a un **gruppo societario**.

Il gruppo societario: di cosa si tratta

In assenza di una definizione legislativa, un gruppo societario è comunemente definito come un insieme di società tra loro autonome dal punto di vista giuridico ma collegate tra loro in quanto assoggettate al controllo di una società, denominata capogruppo o holding.



Il gruppo societario: di cosa si tratta

L'ipotesi più frequente di controllo è quello disciplinato all'art. 2359 del codice civile e ricorre nell'ipotesi in cui la capogruppo detenga direttamente o indirettamente (per il tramite di altra società) la maggioranza delle quote o delle azioni così da determinare le decisioni delle assemblee delle società partecipate.

I soggetti dell'operazione di cash pooling

I soggetti che danno vita al contratto di cash pooling o, meglio, all'operazione di cash pooling sono:

- la società c.d. **master** o pooler, cioè la società a cui è demandata la gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo o di una o più società del gruppo (la capogruppo che, come detto, controlla le altre società mediante il possesso di partecipazioni);
- le società **participants**, cioè le società operative del gruppo che aderiscono all'accordo;
- la **Banca** è l'istituto presso cui vengono accesi i conti correnti della master e delle participants.

La struttura dell'operazione di cash pooling

L'operazione di cash pooling si origina mediante:

- a) delibera degli organi amministrativi** della società master e delle società participants avente a oggetto l'avvio del cash pooling;
- b) sottoscrizione di contratto** tra la società master e le società participants (il vero e proprio **contratto di cash pooling** che si articola in un accordo quadro e nei singoli atti di adesione delle participants);
- c) apertura di contratto di c/c (master account)** tra la società master e la banca e attivazione di apposito servizio bancario di cash pooling;
- d) apertura di contratto di c/c** tra ciascuna società operativa e una banca (participant account, di solito, la stessa che intrattiene il master account con la capogruppo) anch'esso interessato dal servizio di cash pooling.



L'impostazione dell'operazione di cash pooling: la fase autorizzativa

L'avvio del percorso contrattuale sopra descritto deve essere necessariamente preceduto da una **preventiva valutazione e deliberazione degli organi amministrativi** dei soggetti coinvolti.

E' essenziale che nelle delibere vengano discussi e declinati:

- le ragioni e gli interessi sottesi all'operazione sia a livello di singola entità che di gruppo;
- i termini e le condizioni dell'accordo di cash pooling.



L'impostazione dell'operazione di cash pooling: la fase autorizzativa

Cass. pen., Sez. V, Sent. 26 settembre 2023, n. 39139

Ha ribadito «la necessità che le società interessate deliberino il contenuto dell'accordo di cash pooling nei rispettivi consigli di amministrazione, definendone, in particolare, l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili».

La struttura del contratto di cash pooling

Come anticipato, la struttura contrattuale del cash pooling si articola in:

- un **contratto quadro** che contiene la disciplina giuridica delle possibili tipologie di cash pooling (zero balance e/o target balance), gli obblighi delle parti e la durata del contratto;
- un **atto di adesione** che definisce i termini operativi ed economici della partecipazione al contratto di ciascuna società participant.



La struttura del contratto di cash pooling: le parti e le premesse

Il contratto quadro è stipulato tra la società master e tutte le participants e contiene, innanzitutto:

- l'indicazione delle parti e delle delibere dei rispettivi organi amministrativi;
- premesse che definiscono il gruppo societario di riferimento e il rapporto di controllo tra la società master e ciascuna società participant;
- premesse che declinano la condivisione dei benefici e vantaggi del servizio di tesoreria accentrata;
- premesse che individuano la banca o le banche che forniranno il servizio.

La struttura del contratto di cash pooling

Le vere e proprie pattuizioni del contratto quadro riguardano:

- modalità e termini con cui i saldi dei conti correnti delle participants devono essere trasferiti al master account e relativi obblighi delle parti;
- modalità e termini con cui dal master account sono coperti eventuali saldi negativi dei participants accounts e relativi obblighi della società master;
- i criteri di remunerazione dei trasferimenti di cui sopra (calcolo degli interessi);
- la disciplina del conto analitico tenuto dalla società master sul quale sono annotati i movimenti attivi e passivi periodici riferiti a ciascuna società participant, i saldi di tali movimenti e l'ammontare degli interessi maturati periodicamente;

La struttura del contratto di cash pooling

- la espressa pattuizione della inesigibilità per tutta la durata del contratto dei saldi attivi e passivi derivanti dal funzionamento del cash pooling;
- obbligo da parte di ciascuna participant di remunerare l'attività di tesoreria svolta dalla società master;
- obblighi informativi a carico delle parti sulla situazione economico finanziaria di ciascuna società participant;
- durata del contratto;
- legge applicabile e foro competente.



La struttura del contratto di cash pooling: l'atto di adesione

La struttura contrattuale che abbiamo immaginato e realizzato prevede la sottoscrizione, oltre all'accordo quadro già analizzato nei suoi elementi essenziali, di un atto di adesione riferito a ciascuna società participant.

Tale soluzione consente di negoziare con ciascuna società participant la tipologia di cash pooling che meglio si adatta alla operatività della stessa e le condizioni economiche di gestione del rapporto.

La struttura del contratto di cash pooling: l'atto di adesione

L'atto di adesione contiene, tra l'altro:

- la scelta della tipologia di cash pooling (target o zero balance e periodicità) e l'indicazione del participant account interessato;
- la conferma dell'accordo quadro sottoscritto e il **mandato** conferito alla società master di intrattenere anche per conto della società participant ogni e qualsiasi rapporto con la banca utile e necessario ad attivare e far funzionare il sistema di cash pooling;
- l'espressa indicazione dei tassi di interesse applicati ai rapporti originati dal contratto di cash pooling;
- la pattuizione dei corrispettivi spettanti alla società master per la gestione del servizio;
- termini e modalità di rendicontazione periodica dei risultati del cash pooling e di addebito degli interessi e dei corrispettivi.

Il contratto di cash pooling nella giurisprudenza civile

La Corte di Cassazione Civile si è pronunciata, a oggi, esclusivamente con la sua sezione tributaria e, quindi, nel contesto di un contenzioso sorto tra società aderenti a una operazione di cash pooling e l'Agenzia delle Entrate.

Non è mio compito, spetterà tra pochissimo al dott. Andrea Spollero analizzare i profili fiscali di tali pronunce, ma è importante fare un cenno all'inquadramento del contratto operato dai giudici.

Il contratto di cash pooling nella giurisprudenza civile

La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 gennaio 2024, n. 998 ha affermato «che la tenuta della cassa comune tra due o più imprese (cd. cash pooling) - secondo la giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di trattare dell'argomento ... quali che siano le modalità di tenuta, adempie all'evidente funzione di escludere o limitare l'accesso al credito bancario, finanziando l'impresa partecipante alla cassa comune con gli attivi di cassa dell'altra o delle altre imprese».

La Corte di Cassazione ha precisato che «L'istituto ha trovato riconoscimento anche nei principi contabili nazionali (OIC14) e, a certe rigorosissime condizioni, anche nella giurisprudenza penale ... ed è ricondotto, dalla dottrina maggioritaria, alla figura del contratto atipico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., a causa mista ...».



Il contratto di cash pooling nella giurisprudenza penale

La Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sent. 8 luglio 2024, n. 26886, ha affermato che i trasferimenti di risorse fra participants e master devono essere eseguiti in presenza di «una antecedente puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, dovendosi stipulare un contratto con indicazioni relative alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato, nonché alle modalità e ai termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare, e anche all'ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, alle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti ed all'eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell'attività di tesoriere».

Il contratto di cash pooling nella giurisprudenza penale

La stessa Corte di Cassazione ha affermato, poi, che l'accordo di cash pooling «deve iscriversi all'interno della logica dei c.d. vantaggi compensativi, propria dell'operatività di un gruppo di imprese, e in base alla quale operazioni che, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica, possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige il raggruppamento di imprese».

Il contratto di cash pooling e la crisi d'impresa

Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) di una delle società aderenti al contratto di cash pooling possono porsi, tra le altre, le seguenti problematiche:

- pregiudizio del rimborso delle somme risultanti a debito nell'operazione di cash pooling;
- le operazioni di trasferimento delle risorse finanziarie dai conti periferici delle società del gruppo a quello accentrato e amministrato dalla società master potrebbe integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in capo agli amministratori della participant in liquidazione giudiziale.

Il contratto di cash pooling e la crisi d'impresa

Adottato un sistema di cash pooling, gli amministratori della entità che dirige e coordina sono tenuti a pianificare una ordinata circolazione della liquidità tra le varie entità eterodirette e, come suo logico antecedente, a valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi delle stesse controllate, affinché siano per tempo rilevate e curate eventuali situazioni di tensione finanziaria e ne sia impedita la propagazione.

Il contratto di cash pooling e la crisi d'impresa

Infine vi è un obbligo degli amministratori delle società eterodirette di evitare che le loro società si riducano in una situazione di programmatica dipendenza dal sostegno finanziario della capogruppo

STUDIO BRC ASSOCIATI

Commercialisti ed Avvocati

Manzano - Via Pietro Zorutti 28

Udine - Piazza XX Settembre 23

Tel. 0432 754214

www.studiobrc.com

info@studiobrc.com



associati